



siglio l'estensione dell'abbinamento della garanzia supplementare d'infortunio a tutte le forme tipo misto (mista a premio costante o a premio decrescente, capitale e rendita, effetti multipli etc.) nonché all'assicurazione temporanea caso morte. Pertanto sono state predisposte le condizioni particolari, allegate al presente verbale, che dovrebbero regolare la garanzia in oggetto dietro corresponsione, da parte del contraente di un soprappremio dell'1,50% del capitale assicurato, la cui entità non dovrà superare quella del capitale previsto dalla polizza base.

Le condizioni di cui sopra verrebbero estese alla tariffa 3/P in sostituzione di quelle già in atto.

Il Direttore generale, vista la stessa relazione del Servizio Attuariale e Statistica, sottopone quanto in essa contenuto all'approvazione del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio, su conforme parere favorevole espresso dal Comitato permanente nella seduta del 5 febbraio u.s., approva.

3. Appendice al trattato di riasfili